

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 105/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 82/2012 del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glicosidi steviolici ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1160/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011, concernente l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1161/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011,

che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione per quanto riguarda gli elenchi di minerali che possono essere aggiunti agli alimenti ⁽⁷⁾.

- (8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1170/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1171/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1282/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011, che modifica e corregge il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁰⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1258/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi ammissibili di nitrati nei prodotti alimentari ⁽¹¹⁾.
- (12) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari ⁽¹²⁾.
- (13) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 18.⁽²⁾ GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 15.⁽³⁾ GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 295 del 12.11.2011, pag. 178.⁽⁵⁾ GU L 295 del 12.11.2011, pag. 205.⁽⁶⁾ GU L 296 del 15.11.2011, pag. 26.⁽⁷⁾ GU L 296 del 15.11.2011, pag. 29.⁽⁸⁾ GU L 299 del 17.11.2011, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 299 del 17.11.2011, pag. 4.⁽¹⁰⁾ GU L 328 del 10.12.2011, pag. 22.⁽¹¹⁾ GU L 320 del 3.12.2011, pag. 15.⁽¹²⁾ GU L 320 del 3.12.2011, pag. 18.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

1) al punto 54zzi (direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 1161**: Regolamento (UE) n. 1161/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011 (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 29);»

2) al punto 54zzzu [regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 1161**: Regolamento (UE) n. 1161/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011 (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 29);»

3) al punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32011 R 1258**: Regolamento (UE) n. 1258/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011 (GU L 320 del 3.12.2011, pag. 15),

— **32011 R 1259**: Regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011 (GU L 320 del 3.12.2011, pag. 18).»;

4) al punto 54zzzzl [regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32011 R 1161**: Regolamento (UE) n. 1161/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011 (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 29);»

5) al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32011 R 1129**: Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011 (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1),

— **32011 R 1130**: Regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011 (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 178),

— **32011 R 1131**: Regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011 (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 205).»;

6) al punto 55 [regolamento (UE) n. 10/2011 del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 1282**: Regolamento (UE) n. 1282/2011 della Commissione, del 28 novembre 2011 (GU L 328 del 10.12.2011, pag. 22).»;

7) dopo il punto 63 (direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i seguenti punti:

«64. **32011 R 0234**: Regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 15).

65. **32011 R 1160**: Regolamento (UE) n. 1160/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011, concernente l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 26).

66. **32011 R 1170**: Regolamento (UE) n. 1170/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia (GU L 299 del 17.11.2011, pag. 1).

67. **32011 R 1171**: Regolamento (UE) n. 1171/2011 della Commissione, del 16 novembre 2011, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite su prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini (GU L 299 del 17.11.2011, pag. 4).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 234/2011, (UE) n. 1129/2011, (UE) n. 1130/2011, (UE) n. 1131/2011, (UE) n. 1160/2011, (UE) n. 1161/2011, (UE) n. 1170/2011, (UE) n. 1171/2011, (UE) n. 1282/2011, (UE) n. 1258/2011 e (UE) n. 1259/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.